

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 24 febbraio 2003

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni*

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 22 dicembre 1997¹ sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 21a cpv. 2

² Per la gestione di un numero individuale, l'Ufficio federale riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua pari a 12 franchi. Se il titolare rinuncia all'attribuzione nel corso dell'anno civile, la tassa amministrativa non è rimborsata pro rata.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

24 febbraio 2003

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

¹ RS 784.106.12